



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO XV

Roma, 25 NOV. 2010

Prot. Nr. 0100132  
Rif. Prot. Entrata Nr. 90856  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

Alle Ragionerie territoriali dello  
Stato  
LORO SEDI

OGGETTO: Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato della scuola secondaria di primo grado - Trattamento economico.

A supporto dell'attività di controllo e al fine di assicurare uniformità di indirizzo, si trasmette l'unita nota con la quale l'IGOP ha fornito il parere di competenza in merito alle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine al trattamento economico da corrispondere agli insegnanti di religione a tempo indeterminato in servizio nella scuola secondaria di primo grado.

Come si evidenzia nel parere allegato, la normativa vigente in materia non opera alcuna distinzione tra il trattamento economico dei docenti di religione della scuola secondaria di primo grado e quelli della scuola secondaria di secondo grado. Ciò risulta, peraltro, confermato dall'istituzione di un ruolo unico per tutti i docenti di religione della scuola secondaria disposta dalla legge 18 luglio 2003, n. 186.

L'Ispettore Generale Capo




*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

UFFICIO XII



Prot. Nr. 88551  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

Roma,

**21 OTT. 2010**

All' Ispettorato Generale di Finanza  
Ufficio XV  
SEDE

e, p.c.: al Dipartimento dell'Amministrazione  
Generale, del Personale e dei Servizi  
Direzione Centrale dei Sistemi  
Informativi e dell'Innovazione  
Ufficio V  
Piazza Dalmazia, 1  
ROMA

OGGETTO: Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato della scuola secondaria di primo grado –  
Trattamento economico.

Sono pervenuti allo scrivente Ufficio richieste di chiarimenti da parte di numerose Ragionerie territoriali dello Stato in merito al trattamento economico da attribuire agli insegnanti di religione cattolica nominati nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, alla luce dell'istituzione dei ruoli regionali di tale personale docente, previsti dalla legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.

Le Ragionerie territoriali dello Stato nello svolgimento dell'attività di controllo di legalità sui provvedimenti riguardanti il personale della Scuola hanno formulato osservazioni sui decreti di attribuzione del trattamento economico ai docenti di religione dell'istruzione secondaria di primo grado inviati dagli Uffici

scolastici regionali posto che ritengono che ai medesimi non possa essere riconosciuto il trattamento economico previsto per i docenti della scuola secondaria di secondo grado in quanto ciò comporterebbe una disparità di trattamento con gli altri docenti che godono di un trattamento economico diversificato a seconda che l'insegnamento sia svolto nella scuola secondaria di primo o secondo grado.

Le medesime Ragionerie territoriali trovano conforto della loro interpretazione della normativa di riferimento nel parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della sezione Seconda del 25 maggio 2005, su quesito posto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, che sostanzialmente ha ritenuto applicabile agli insegnanti di religione le sole disposizioni dell'art. 485 del T.U. della Scuola (D.Lgs. n. 297/1994), richiamato nella citata legge n. 186/2003 "uniformando così tali inquadramenti alla disciplina dell'immissione in ruolo di tutti gli altri docenti ed evitando disparità di trattamento" e conseguentemente ritiene "spettante il trattamento economico e la progressione di carriera relativi alla tipologia di scuola nella quale vengono inseriti i docenti, stante anche il già menzionato rinvio generale al T.U. della scuola".

Al fine di verificare l'esattezza dell'assunto sopraesposto, si ritiene di dover brevemente ripercorrere la normativa che ha interessato e che interessa, ancora, gli insegnanti di religione, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 186/2003, che ha avuto il precipuo scopo di ricondurre i docenti di religione al regime giuridico degli altri docenti delle istituzioni e delle scuole di ogni ordine e grado prevedendo due distinti ruoli organici regionali riferiti, rispettivamente, alla scuola dell'infanzia e primaria e alla scuola secondaria, con applicazione agli insegnanti di religione delle norme di stato giuridico ed economico previsti dal T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. n. 297/1994, e alla contrattazione collettiva.

Di particolare rilevanza per i docenti di religione risulta la normativa specificamente dettata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 che all'art. 53, comma 6, dispone che dopo quattro anni di insegnamento, si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra.

Successivamente, il D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, all'art. 2, commi 8 e seguenti, dispone che i docenti di religione (trovanti nelle condizioni previste nel suddetto art. 53, comma 6, della legge n. 312/80) hanno titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui prestano servizio, a quello spettante ai docenti laureati nella scuola secondaria di secondo grado ovvero ai docenti della scuola dell'infanzia o primaria, così confermando anche ai docenti della scuola secondaria di primo grado il trattamento economico previsto per i docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado.

Al comma 10 del medesimo art. 2 viene stabilito che nei confronti del personale in questione i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici sono utili, nei limiti previsti per il personale di ruolo, per la determinazione del valore per classi e scatti che costituiscono la R.I.A. degli insegnanti, con il riconoscimento, a decorrere dall'1/1/1987, del diritto alla ricostruzione di carriera ai docenti incaricati di religione con quattro anni di insegnamento ed orario a cattedra.

Segue il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 che, all'art. 3, commi 6 e 7, ha disposto che il personale docente di religione di cui al citato comma dell'art. 53 della legge n. 312/80 ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola dell'infanzia o primaria.

Il primo CCNL - Comparto Scuola – sottoscritto il 4 agosto 1995 ha confermato per gli insegnanti di religione le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312/80, come modificate ed integrate dal D.P.R. n. 399/88, art. 3, commi 6 e 7 (art. 66, comma 7).

Infine, il CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, all'art. 146 dedicato alle disapplicazioni, ha espressamente disposto che l'art. 53 della legge n. 312/80 e l'art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 399/88 continuano a trovare applicazione nel comparto Scuola.

Dalla normativa presa in esame si evince che non risultano disposizioni che specificamente operano una distinzione tra il trattamento economico dei docenti di religione della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado ma, anzi, al contrario, è espressamente previsto da tutte le disposizioni enunciate che il trattamento economico di riferimento è quello dei docenti laureati della scuola secondaria superiore.

Pertanto, la legge n. 186/2003 nell'istituire un unico ruolo per i docenti di religione della scuola secondaria (di primo e secondo grado) si ritiene che abbia sostanzialmente confermato tutte le precedenti disposizioni normative e pattizie espressamente riferite a tali docenti che risultano confermate nei contratti collettivi successivi alla emanazione della legge n. 186/2003.

Peraltro, l'unicità del ruolo dei docenti in parola è, altresì, stabilita dalla stessa legge ove prevede l'accesso al ruolo della scuola secondaria, previo superamento di concorso per titoli ed esami, sulla base dei titoli previsti dal punto 4.3 dell'intesa tra il Miur e la Conferenza episcopale italiana (D.P.R. n. 751/85 e D.P.R. n. 202/90) nel quale non si riscontra alcuna diversificazione dei titoli necessari per l'insegnamento sia esso riferito alla scuola di primo o di secondo grado.

Tale assunto è sorretto anche nella relazione tecnica al disegno di legge, sfociato nella legge n. 186/2003, ove gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento sono stati calcolati sulla base degli stipendi riferiti ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria e ai docenti laureati per i posti da coprire nella scuola secondaria.

In relazione a quanto rappresentato si ritiene che l'unicità del trattamento economico dei docenti di religione cattolica della scuola secondaria di primo e secondo grado appare coerente con l'istituto unico ruolo degli insegnanti di religione della scuola secondaria.

L'Ispettore Generale Capo

